



Comune di Mondolfo

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

D.Lgs 23/2011 art. 4

- NOTA INFORMATIVA -
(DA ESPORRE NELLE STRUTTURE RICETTIVE)

Via Garibaldi 1, 61037 Mondolfo (PU) Tel. 0721/939213-214 Fax 0721/959455 Internet: www.comune.mondolfo.pu.it
E-mail: tributi@comune.mondolfo.pu.it – Posta Elettronica Certificata PEC: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 15.15 alle ore 18.15

Nel Comune di Mondolfo è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. L'applicazione decorre dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Mondolfo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

DISCIPLINA

L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Mondolfo per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

TARIFE

| Categoria struttura ricettiva | N. max notti tassate | Tariffa x notte x persona |
|---|----------------------|------------------------------|
| Alberghi-Hotel / Bungalow dei campeggi | 7 pernottamenti | € 1,00 (Euro uno) |
| Bed & Breakfast | 7 pernottamenti | € 0,50 (Cinquanta cent/Euro) |
| Camping (posto piazzola) | 15 pernottamenti | € 0,30 (Trenta cent/Euro) |
| Tutte le altre tipologie di strutture ricettive (Es.: Residenze turistico alberghiere - Agriturismo - Country House - Affittacamere - Appartamenti ammobiliati uso turistico, ecc.) | 15 pernottamenti | € 1,00 (Euro uno) |

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) i soggetti disabili ai sensi della L. 104/1992 e n. 1 accompagnatore per ogni avente diritto;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- i) i soggetti che soggiornano per motivi di lavoro comprovato da rilascio di fattura a ditta individuale o società al momento del check-out.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Sarà poi cura del gestore provvedere ad inoltrare tali dichiarazioni al Comune. Per l'ipotesi di cui alla lettera a) l'interessato non deve presentare al gestore dichiarazioni da inviare al Comune. Per l'ipotesi di cui alla lettera i) provvederà il gestore della struttura a trasmettere al Comune copia della fattura rilasciata alla ditta individuale o società.